


C.I.S.A.12
Consorzio Intercomunale socio-assistenziale
Comuni di Nichelino-Vinovo-None-Candiolo

REGOLAMENTO
DELLE MISURE DI CONTRASTO
ALLA POVERTÀ E DEI CONTRIBUTI ECONOMICI
ASSISTENZIALI

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 12 del 11.07.02

Approvato con deliberazione dall'Assemblea Consortile n°11 del 26.07.02

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.

TITOLO I

ASSISTENZA ECONOMICA

FINALITA'

Gli istituti di assistenza economica previsti nel presente regolamento, nel contesto di un più ampio ventaglio di servizi e interventi socio-sanitari a livello integrato presenti sul territorio, intendono promuovere azioni di contrasto alla povertà e sviluppare contestualmente risorse, capacità, responsabilità e autodeterminazione nei soggetti, con l'obiettivo di superare la dicotomia fra la disciplina delle erogazioni monetarie e la disciplina del sistema di servizi alla persona forniti sul territorio secondo il principio guida di fornire al cittadino "prestazioni flessibili e diversificate nonché basate su progetti personalizzati".

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le erogazioni economiche – utilizzate come strumenti di contrasto della povertà, di stimolo e sviluppo, inteso come capacità di "problem solving", a favore di singoli e nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti. A tal fine definisce le misure e le tipologie dei contributi, gli importi erogabili, stabilisce i requisiti di accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare.
2. Per il sostegno del reddito dei cittadini, il CISA 12 utilizza i seguenti strumenti di intervento:
 - a) il *Reddito di mantenimento* per persone non abili al lavoro;
 - b) i *Contributi temporanei minori* per nuclei familiari con figli in età di obbligo scolastico;
 - c) i *Contributi temporanei personalizzati* in presenza di progetto e contratto professionale concordato;
 - d) i *Contributi una tantum per specifiche esigenze*.

Art. 2 - Beneficiari

1. Possono beneficiare dell'assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni del Consorzio. I cittadini stranieri devono avere una regolare carta di soggiorno o un permesso di soggiorno, rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione. Sono inoltre esclusi da tutti i contributi descritti nel presente i cittadini stranieri con permessi concessi per motivi di affari, turismo, studio, visite, inserimento nel mercato del lavoro e cure mediche, poiché tali permessi sono concessi sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente;

2. Possono beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti nei Comuni del Consorzio, ma ivi domiciliati e che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:
 - a) minori soli, donne in stato di gravidanza dal settimo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere;
 - b) inseriti in programmi di protezione sociale;
 - c) conviventi con parenti entro il terzo grado o con il coniuge, i quali siano di nazionalità italiana e residenti nei Comuni del Consorzio;
 - d) accolti in Italia per motivi umanitari;
- 3 I cittadini rientranti nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) possono beneficiare di tutti gli interventi previsti nel presente atto; i cittadini rientranti nelle condizioni descritte alle lettere c), d) , possono beneficiare solamente dei *Contributi una tantum per specifiche esigenze* e dei *Contributi temporanei minori*;
- 4 Possono essere destinatari di tutti gli interventi descritti nel presente atto anche i minori stranieri non comunitari privi del permesso di soggiorno, domiciliati nei Comuni afferenti il Consorzio, anche se non residenti, che siano soggetti a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria;
- 5 I contributi economici sono erogati, di norma, salvo specifiche e motivate deroghe, al nucleo familiare. Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate - al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento - del nucleo familiare composto da:
 - a) il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
 - b) il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato. Il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;
 - c) altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica;

Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente atto solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.

- 6 *I contributi economici descritti nel presente atto possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie, in base ad esigenze connesse ad un progetto di vita motivato su esigenze fondamentali condivise dal Servizio Sociale di Base.*

Art. 3 - Criteri generali per la determinazione del reddito

1 - Il «Reddito del nucleo familiare» – così come definito al comma 5, lettere a), b) e c), del precedente articolo 2 - è costituito dal complesso delle entrate percepite dal nucleo familiare al momento della richiesta e per il periodo di erogazione del contributo, ed al netto delle imposizioni fiscali e contributive. Esso si calcola sommando ai redditi assoggettati al pagamento dell'IRPEF (art. 6 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito)¹; i redditi cui l'IRPEF si applica separatamente²; i redditi esenti dal pagamento dell'IRPEF³; quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva⁴, nonché gli altri redditi⁵. Alla formazione del Reddito del nucleo familiare concorrono, inoltre, le seguenti entrate:

- a) gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. Il Servizio Sociale di base è tenuto ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi del Codice Civile e valutare in che misura detto obbligo venga ottemperato ai fini del calcolo dei redditi di cui al presente regolamento;
- b) il valore di donazioni, lasciti (purché non rientranti nelle spontanee contribuzioni erogate da organismi del privato sociale a fini di solidarietà), cessioni a titolo oneroso o di altri redditi percepiti nei cinque anni precedenti la domanda di contributi. Per il calcolo si procede nel seguente modo: si considera il valore delle donazioni/lasciti come componente del reddito, si divide tale valore per la quota di *Reddito di mantenimento* - che viene considerato come parametro di riferimento della soglia di "minimo vitale" mensile del nucleo - e si considerano come già coperti con reddito adeguato i mesi che decorrono dal momento nel quale sono state percepite le donazioni/lasciti sino ad esaurimento del valore delle stesse. Tale condizione non opera, sino alla concorrenza delle spese sotto specificate, qualora il nucleo richiedente si trovi nelle condizioni di accesso alle prestazioni descritte nel presente atto, ma dimostri che quanto percepito sia stato utilizzato per il pagamento di:
 - cure sanitarie;
 - massa passiva per effetto di procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare;
 - debiti, sopraggiunti a seguito di episodi, comprovati, di usura subiti in relazione ad attività lavorative autonome o d'impresa, qualora i soggetti interessati non abbiano potuto accedere ai contributi previsti per tali eventi, nell'apposito Fondo nazionale. Sono esclusi dalla presente elencazioni i debiti d'onore.

Se componenti del nucleo familiare hanno intestato o donato a terzi, senza ricavarne proventi, beni mobili od immobili nei tre anni precedenti la richiesta di contributo economico, il valore di tali beni all'atto dell'intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare secondo le modalità descritte nel presente comma;

¹ Cfr. in Appendice la Nota 1.

² Cfr. in Appendice la Nota 2.

³ Cfr. in Appendice la Nota 3.

⁴ Cfr. in Appendice la Nota 4.

⁵ Cfr. in Appendice la Nota 5.



- c) i redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente, anche se non documentabili ai fini fiscali;
- d) In materia di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità giudiziaria, è possibile erogare i contributi soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti;
- e) i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici diretti al sostegno del reddito, ad eccezione di quelli espressamente dedicati, da apposite norme, all'acquisto di beni o di servizi primari;

2 - Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente - per accedere agli interventi previsti dal presente regolamento - **dovrà aver espletato, in via prioritaria**, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre **dovrà aver espletato** le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura dei servizi consortili fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso i contributi economici consortili non potranno sommarsi a quanto già percepito, da altri soggetti pubblici, per le medesime finalità;

3 - **“prestito d'onore”**- Nel caso in cui il richiedente - o un componente il nucleo familiare dello stesso - sia creditore di pensioni, assegni, indennità, redditi da lavoro, ecc. non ancora percepiti ma già maturati, si deve verificare in via prioritaria se l'interessato - anziché beneficiare di assistenza economica - può avere titolo al **“prestito d'onore”** erogato dal Consorzio. Qualora il richiedente possieda i requisiti di accesso a tale istituto, ma i redditi di cui sopra, quali titoli di credito, non si reputa siano sufficienti in base agli standard e alle disposizioni del presente Regolamento, si procede all'erogazione del *Reddito di mantenimento*, senza considerare le entrate non ancora percepite; tale contributo verrà erogato per un periodo massimo di 3 mesi, con monitoraggio molto attento da parte del Servizio Sociale di Base e dell'Assistente Sociale che ha in carico il caso. Non appena le quote di credito verranno percepite dal beneficiario, il contributo sarà sospeso con le seguenti modalità:

a) quando trattasi di potenziale percettore del *Reddito di mantenimento* :gli emolumenti ricevuti a titolo di arretrati - sommati agli altri eventuali redditi presenti - saranno suddivise per la quota mensile del *Reddito di mantenimento* del nucleo, implementata della spesa realmente sostenuta per l'affitto, fino ad un massimale di euro 258 mensili, (al netto dell'eventuale contributo comunale di sostegno per il pagamento del canone di locazione). Il risultato di tale divisione consentirà di quantificare il periodo di sospensione dal contributo. Gli operatori sono tenuti ad informare il cittadino richiedente sulla procedura descritta nel presente comma, sin dal momento della ricezione della domanda. Per maggiore chiarezza si consegnerà all'interessato una comunicazione scritta che dovrà essere controfirmata per presa d'atto;



b) quando trattasi di persone che non rientrano tra i requisiti degli aventi diritto al *Reddito di mantenimento* le somme percepite quali "prestito d'onore" dovranno essere restituite all'Ente. L'impegno di cui trattasi dovrà essere redatto formalmente a cura dell'Assistente Sociale che ha in carico il caso;

4 - Nel conteggio per l'erogazione delle altre tipologie di contributi, previsti dal presente regolamento, si procederà al calcolo del reddito non considerando i crediti, di cui al comma 4 del presente articolo, già maturati dal richiedente. Nella fattispecie verrà erogato un contributo nella formula del "prestito d'onore" ed il beneficiario s'impegnerà formalmente a restituire le somme a tal fine percepite;

5 - Si definisce «patrimonio mobiliare» il valore dei beni mobili registrati e le seguenti componenti del patrimonio: disponibilità liquide, depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi collettivi di risparmio, partecipazioni azionarie in società, masse patrimoniali costituite da somme in danaro affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 415/96, altri strumenti e rapporti finanziari, contratti di assicurazione sulla vita misti ed a capitalizzazione. I patrimoni possono anche trovare sede all'estero e far capo a società estere;

6 - Si definisce «patrimonio immobiliare» il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, siti in Italia od all'estero.

TITOLO II REDDITO DI MANTENIMENTO

Art. 4 – Beneficiari

1 - Possono fruire del *Reddito di mantenimento* le persone non abili allo svolgimento di attività lavorativa per età avanzata c/o invalidità, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:

- a) età superiore ai 64 anni;
- b) età compresa tra i 60 ed i 64 anni - privi di discendenti o con figli senza alcun reddito - disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e anamnesi personali. Ai cittadini rientranti in tale fattispecie il "prestito d'onore" viene erogato al 50%, in forma non continuativa;
- c) ciechi; sordi; persone con invalidità od inabilità riconosciute da normative nazionali specifiche (per cause di lavoro, guerra o servizio); invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (riconosciuta dalla competente Commissione medico legale con decorrenza 12 marzo 1992) ovvero con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% (se riconosciuta prima del 12 marzo 1992). A tali beneficiari il contributo viene erogato nella misura del 70%.

Nel caso in cui la persona sia invalida al 100% e sola, o abbia a suo carico figli in età di obbligo scolastico o sia indispensabile la presenza continua di un altro adulto convivente - ai fini di garantirne l'assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo* - il *Reddito di mantenimento* sarà erogato nella misura del 100%;

- d) persone in tutela all'Amministrazione consortile con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, se rientranti nelle condizioni reddituali di cui al presente regolamento;
- e) minori riconosciuti dalle competenti Commissioni medico legali con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o con invalidità pari al 100%, e per i quali sia indispensabile la presenza continua di un adulto convivente ai fini di garantirne l'assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo*.

*Si rinvia al regolamento per "l'assegno personalizzato di autosufficienza"

Art. 5 – Modalità di calcolo

1 - Il *Reddito di mantenimento* è costituito da una quota di base - pari all'importo mensile della pensione contributiva integrata al trattamento minimo erogata dall'I.N.P.S. ai lavoratori dipendenti nell'anno precedente, che per l'anno in corso, fa riferimento al 2001.

2 - La quota di base per la determinazione del *Reddito di mantenimento* può essere successivamente modificata con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione.


3 - Possono beneficiare del contributo i nuclei il cui reddito non sia superiore alla somma della quota base del *Reddito di mantenimento* più le quote dei conviventi ⁶ nella misura della differenza tra tale somma e il reddito percepito dal nucleo.

4 - Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente regolamento, per la determinazione del contributo ai nuclei con più componenti si applica la seguente scala di equivalenza:

N. componenti	Reddito di mantenimento del nucleo = quota base moltiplicata per :
1	1
2	1,50
Oltre 2	Si aggiunge al moltiplicatore 0,30 per ogni ulteriore componente

5 - L'entità delle erogazioni per l'anno in corso è descritta nella tabella A allegata in appendice al presente regolamento del quale è parte integrante e sostanziale.

⁶ Cfr. in appendice Tabella A.



Art.6 – Durata


1 - Il *Reddito di mantenimento* è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, qualora i nuclei dei beneficiari non incorrano in uno dei motivi di esclusione descritti al seguente art. 7.

2 - L'erogazione del contributo conteggiando all'interno dello stesso nucleo anche i componenti abili al lavoro potrà avvenire in modo continuativo per un massimo di mesi 3. Trascorso tale periodo - se non si saranno verificate concretamente le seguenti condizioni: attiva ricerca di un lavoro, accettazione della formazione professionale proposta, presentazione alle chiamate presso i Centri per l'Impiego, da parte dei componenti abili al lavoro - il contributo verrà decurtato delle quote relative a tali componenti.

Art.7– Motivi di esclusione

1 - Non possono beneficiare del *Reddito di mantenimento* i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del *Reddito di mantenimento*;
- b) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della unità immobiliare adibita ad abitazione. In caso si tratti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso a vario titolo di tale unità immobiliare, se questa è classificata nella categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9 c'è l'esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore catastale; se la categoria catastale è A2, A3, A4, A5, (con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali), è possibile l'accesso ai contributi qualora la rendita catastale complessiva (100%) dell'abitazione sia pari o inferiore a 670 euro. **Se il nucleo è composto da persone non abili al 100% o in evidente stato di non autosufficienza, l'immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca l'abitazione in cui esse risiedono.** La titolarità del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile;
- c) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità di un'automobile, a condizione che non superi la potenza di 48 Kw; detti i limiti di potenza non si applicano se l'automobile è utilizzata per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento;
- d) possiedano disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, -come descritti all'art. 3 comma 5 del presente regolamento - per un valore complessivo superiore a 2500 euro, se nel nucleo vi è un solo componente; per ogni ulteriore componente, tale cifra è



- incrementata di 250 euro. Il reddito proveniente da tali disponibilità finanziarie è calcolato tenendo conto dell'interesse effettivamente corrisposto, o in subordine, secondo il rendimento medio annuo ponderato dei titoli decennali del Tesoro previsto al punto b) della parte I della Tabella I del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109;
- e) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:
- siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
 - comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
- f) vi sia un componente del nucleo familiare beneficiario che deve ottemperare ad obblighi lavorativi e che non assolva agli impegni di ricerca attiva del lavoro, se tali impegni sono compatibili con le condizioni di coloro che possono beneficiare del *Reddito di mantenimento*;
- g) vi sia un componente abile al lavoro (non elencato all'art. 4 comma 1), che incorra nei motivi di esclusione descritti dai successivi artt. 11 e/o 15;
- h) sia accertato, da parte del servizio sociale di base, un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata.


TITOLO III

CONTRIBUTI TEMPORANEI MINORI

Art. 8 – Beneficiari

1 - Il *Contributo temporaneo minori* mira a sostenere i nuclei familiari con figli di età rientrante nell'obbligo scolastico che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, ecc. abbiano redditi inferiori ai parametri stabiliti nella Tabella B illustrata in appendice al presente regolamento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2 - Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari composti da almeno un adulto genitore esercente la potestà e convivente con figli di età rientrante nell'obbligo scolastico - e che effettivamente vi ottemperino - il cui reddito, parametrato alla composizione del nucleo, non sia superiore all'entità delle somme di cui alla citata Tabella B.



Art. 9 – Modalità di calcolo

1 - Il *Contributo temporaneo minori* è pari alla somma delle seguenti quote relative al numero di figli di età rientrante nell'obbligo scolastico secondo la seguente progressione:


N° figli in età obbligo scolastico	Quota base erogabile al nucleo
1	+euro 130
2	+euro 100
3 o più	Zero in quanto è possibile usufruire dell'assegno in favore dei nuclei familiari composti da tre o più figli di età inferiore ai 18 anni (L. 23.12.98, n°. 448)

2 - Il *Contributo temporaneo minori* può essere erogato solo se nel nucleo non vi sono persone che percepiscano contributi di *Reddito di mantenimento*.

Art.10 - Durata

1 - Il *Contributo temporaneo minori* è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, ovvero fino a quando i nuclei dei beneficiari non incorrano nei motivi di esclusione elencati al successivo art. 11. Tuttavia, trattandosi di beneficiari abili al lavoro, è compito dell'assistente sociale proponente il contributo verificare l'attivazione nella ricerca del lavoro dei beneficiari, nonché le altre condizioni di cui al citato art. 11.

2 - In caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, è possibile erogare esclusivamente i contributi descritti al Titolo III del presente atto in deroga a quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera d), soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre presenti successivamente al servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell'obbligato).



Art.11 – Motivi di esclusione


1 - Costituiscono motivi di esclusione dal *Contributo temporaneo minori* la verifica di una o più delle seguenti condizioni:

- a) inadempienza reiterata nei confronti dell'obbligo scolastico dei figli minori;
- b) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;
- c) cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
- d) mancata iscrizione alle liste ordinarie o speciali presso i Centri per l'impiego pubblici e privati;
- e) acquisizione di un punteggio del tesserino di disoccupazione, o documento similare tale che, in occasione di precedenti chiamate pubbliche, avrebbe consentito loro il reperimento di un'attività lavorativa, anche a tempo determinato; nei confronti dei cittadini disabili operano le norme previste dalla legge n. 68/99 e s.m.i.;
- f) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo;
- g) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento e servizi all'impiego, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro.

2. I motivi di esclusione elencati al comma 1 non operano per le persone le cui condizioni di salute opportunamente certificate non consentano di adempiere agli impegni descritti al comma precedente, per il periodo di impossibilità certificato.

3 Sono esclusi dal beneficio i nuclei che, al momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, percepiscano un reddito superiore agli importi definiti nella Tabella B, oppure si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

- a) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità di un'automobile, a condizione che non superi la potenza di 48 Kw; detti limiti di potenza non si applicano se l'automobile è utilizzata per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento;
- b) un componente possieda disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, -come descritti all'art. 3 comma 5 del presente regolamento - per un valore complessivo superiore a 2500 euro, se nel nucleo vi è un solo componente; per ogni ulteriore componente, tale cifra è incrementata di 250 euro. Il reddito proveniente da tali disponibilità finanziarie è calcolato tenendo conto dell'interesse effettivamente corrisposto, o in subordine, secondo il rendimento medio annuo ponderato dei titoli decennali del Tesoro previsto al punto b) della parte I della Tabella 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109;
- c) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di



contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:

- siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
 - comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della unità immobiliare adibita ad abitazione. In caso si tratti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso a vario titolo di tale unità immobiliare, se questa è classificata nella categoria catastale c'è l'esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore catastale; se la categoria catastale è A2, A3, A4, A5, (con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali), è possibile l'accesso ai contributi qualora la rendita catastale complessiva (100%) dell'abitazione sia pari o inferiore a 670 euro. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili al 100%, l'immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca l'abitazione in cui esse risiedono. La titolarità del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile;
- e) sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata.

TITOLO IV

CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI.

Art. 12 –Beneficiari

1 - I *Contributi temporanei personalizzati*, in presenza di progetto e contratto professionale concordato, sono finalizzati a sostenere persone e nuclei familiari in particolari situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti, e teso al raggiungimento dell'autonomia.

In particolare sono individuate le seguenti situazioni sociali:

- a) famiglie monoparentali con figli minori a carico, nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad es. la carcerazione di un genitore dei minori, in assenza di sostegno parentale;
- b) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili per i due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto, prive di sostegno parentale; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, il contributo economico potrà decorrere dall'accertamento di detto stato;



- c) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età già in carico come minorenni al servizio sociale consortile, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
- d) persone con modalità di vita marginali, senza fissa dimora, prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale;
- e) nuclei familiari in cui l'unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento: fallimento dell'azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento;
- f) persone con programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con qualsiasi attività e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti.

Art. 13 – Modalità di calcolo

1 - Il *Contributo temporaneo personalizzato* è composto da una quota base pari a quella fissata per il *Reddito di mantenimento*, cui si aggiungono le quote relative agli altri componenti il nucleo, secondo la Tabella C allegata in appendice. Alla quota totale così calcolata devono essere sottratti tutti i redditi del nucleo familiare, compresi gli assegni familiari, emolumenti, contributi di familiari⁷. L'importo complessivo del contributo così ricavato è da considerarsi il massimale erogabile. Esso può essere modulato (con abbattimenti percentuali) a seconda delle tappe fissate nel progetto-contratto concordato con il richiedente, e puntualmente verificate dal servizio sociale.

Art.14 – Durata

1 - La durata del contributo, la modalità di erogazione, ecc. sono dipendenti dai tempi definiti nel progetto-contratto, e non potranno di norma superare i 12 mesi.


Art.15 – Motivi di esclusione

1 - Non possono beneficiare del *Contributo temporaneo personalizzato* i nuclei familiari che, al momento della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del *Contributo temporaneo personalizzato*⁸;
- b) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione


⁷ Cfr. art. 3, comma 1.

⁸ Cfr. In appendice Tabella C.



della proprietà dell'abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali. La titolarità del diritto di proprietà di cui sopra non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, quali ad es. la separazione/divorzio non è possibile disporre immediatamente la vendita/alienazione. In tal caso, il richiedente deve impegnarsi all'atto della domanda di assistenza economica ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile;

- c) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità di un'automobile, a condizione che non superi la potenza di 48 Kw; detti i limiti di potenza non si applicano se l'automobile è utilizzata per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento;
- d) possiedano disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, -come descritti all'art. 3 comma 5 del presente regolamento - per un valore complessivo superiore a 2500 euro, se nel nucleo vi è un solo componente; per ogni ulteriore componente, tale cifra è incrementata di 250 euro. Il reddito proveniente da tali disponibilità finanziarie è calcolato tenendo conto dell'interesse effettivamente corrisposto, o in subordine, secondo il rendimento medio annuo ponderato dei titoli decennali del Tesoro previsto al punto b) della parte I della Tabella I del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109;
- e) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:
 - siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
 - comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
- f) inadempienza/reiterate assenze non giustificate all'obbligo scolastico dei figli;
- g) rifiuto di eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;
- h) non abbiano praticato comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento e servizi all'impiego, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
- i) abbiano acquisito un punteggio del tesserino di disoccupazione, o documento similare tale che, in occasione di precedenti chiamate pubbliche, avrebbe consentito loro il reperimento di un'attività lavorativa, anche a tempo determinato; nei confronti dei cittadini disabili operano le norme previste dalla legge n. 68/99 e s.m.i.;
- j) abbiano rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo;
- k) sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata.



TITOLO V

CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SPECIFICHE ESIGENZE

Art. 16 – Beneficiari

1 - I *contributi una tantum per esigenze specifiche* mirano a fronteggiare eventi eccezionali e necessità particolari, non riconducibili al soddisfacimento dei bisogni della generalità degli assistiti, che il beneficiario non può affrontare senza un adeguato sostegno. I *Contributi per le esigenze specifiche* possono essere previsti ad integrazione o in sostituzione degli interventi illustrati ai Titoli II, III, IV e si possono erogare a titolo esemplificativo per i seguenti motivi:

- a) spese per esigenze debitamente certificate di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare, esclusivamente per i minori in carico al servizio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed il cui nucleo familiare abbia redditi pari o inferiori a quelli previsti per beneficiare del *Reddito di mantenimento*, secondo quanto previsto all'art. 3 del presente atto. Questo contributo non può essere erogato per l'acquisto di prodotti farmaceutici e per il pagamento di altre prestazioni sanitarie;
- b) spese per l'acquisto di vestiario, per i trasporti essenziali, per l'igiene personale, per la copertura del costo di buoni pasto. Tali contributi possono essere erogati in alternativa parziale o totale al *Reddito di mantenimento* o al *Contributo temporaneo personalizzato*. Essi possono essere erogati anche a minori o adulti collocati in strutture residenziali soltanto se i regolamenti e gli accordi contrattuali che le strutture hanno stipulato con il Consorzio o con la Regione non prevedano tali acquisti. Possono inoltre essere erogati a persone non rientranti tra i beneficiari di altri contributi, in caso di situazioni di adulti completamente privi di reddito e di aiuti familiari, al fine di contrastare le forme più conclamate di emarginazione e povertà, finalizzati all'aggancio ed alla elaborazione di un progetto d'aiuto più complessivo;
- c) spese per l'acquisto di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità; spese per l'attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale) a favore di nuclei titolari di *Contributi temporanei personalizzati* privi di sistemazione abitativa adeguata e spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili;
- d) spese per l'adeguamento delle condizioni abitative di soggetti deboli (Vedi tipologia dei beneficiari di *Reddito di mantenimento* e/o di *Contributo temporaneo personalizzato* attraverso la fornitura di apparecchi ed interventi di manutenzione, fatte salve le competenze del S.S.N. e dei Comuni e la possibilità di effettuazione di tali interventi da parte di volontari.

2 -- I contributi, di cui al presente titolo, possono essere erogati, come precisato all'art. 2 comma 6, a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie, in base ad esigenze connesse ad un progetto di vita motivato su esigenze fondamentali condivise dal Servizio Sociale di Base.

Art. 17 – Modalità di calcolo

1 - I contributi possono essere erogati a nuclei familiari il cui reddito sia pari o inferiore al Reddito di cui alla Tabella B⁹.

2 - Gli importi complessivi massimi erogabili sono:

- a) per i contributi descritti all'art. 16, lettere a) e b) di 775,00 euro annui per ogni minore (lettera a), per ogni persona/nucleo (lettera b);
- b) per i contributi descritti all'art. 16, lettere da c) a d), di 1.000,00 euro, erogabili allo stesso nucleo, come somma di tutte queste tipologie di contributo. Il contributo riferito alle lettere c) e d) non è ripetibile prima che siano trascorsi 5 anni dalla prima erogazione;
- c) l'importo complessivo massimo di tutti i contributi elencati all'art. 16, lettere da a) a d) non può superare 2000,00 euro annui allo stesso nucleo;
- d) se dei contributi elencati all'art. 16, lettere a), b), c) sono beneficiari minori, l'importo complessivo massimo (inteso come somma di tutte le tipologie di questi contributi) erogabile è di 1.000,00 euro annui per lo stesso minore.

3 - Per definire l'importo dei contributi descritti all'art. 16 lett. a), b), c), d), si determina il reddito annuo del nucleo familiare con i criteri di cui al precedente art. 3. Tale reddito deve risultare inferiore al *Reddito di mantenimento annuo* del nucleo calcolato secondo le modalità stabilite al precedente art. 4, aumentato dell'affitto reale, fino ad un massimo di 250,00 euro mensili (si detrae la somma relativa se percettori di contributo comunale) e del costo del servizio da acquistare.


Il contributo erogabile è pari alla differenza fino al costo documentato dei beni o dei servizi da acquistare ed entro i limiti stabiliti nel successivo art. 18. Qualora debba effettuare spese per beni o servizi acquistabili da più fornitori, il beneficiario dovrà presentare più preventivi di spesa ai Servizi consortili. I beneficiari devono tempestivamente documentare i pagamenti effettuati.

4 - I suddetti contributi non possono essere erogati per sanare il mancato pagamento di debiti insoluti, quali contravvenzioni, e similari, né possono in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi.

5 - Gli importi dei contributi possono consistere in un'unica erogazione, in erogazioni periodiche, oppure in una combinazione delle due modalità.

6 - Nel caso di scomposizione del nucleo familiare il beneficio è riconosciuto in quota proporzionata al periodo ed ai componenti il nucleo.

⁹ Cfr. In appendice Tabella B



Art. 18 – Motivi di esclusione

I Fatti salvi i limiti di reddito previsti al comma 1 del precedente articolo 17, non possono beneficiare dei contributi per esigenze specifiche i nuclei familiari che, al momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in una o più delle condizioni previste agli artt. 7 e 11, a seconda che si tratti di persone abili o non abili al lavoro.

TITOLO VI PROCEDURE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Art. 19 - Procedure di erogazione, verifiche e controlli

1 - La domanda di aiuto economico/assistenziale è presentata dal cittadino al Servizio consortile competente per territorio, in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo beneficiario, o in base al domicilio nel caso di necessità improrogabili ed urgenti. Non devono, di norma, trascorrere più di 15 giorni lavorativi dal "primo ascolto" al momento del colloquio con il Servizio Sociale. Il Servizio Sociale di Base ovvero l'Assistente Sociale che ha in carico il caso, verifica la sussistenza dei requisiti, anche tramite visita domiciliare, predisponendo la proposta di contributo - che a seconda della tipologia in taluni casi dovrà necessariamente essere supportata dal progetto-contratto professionale concordato con il beneficiario - e trasmette mensilmente e ogni qual volta necessario, al Responsabile di Area e/o Incaricato di procedimento, per l'approvazione, la proposta di nuovo contributo o di rinnovo, ovvero di diniego dello stesso. Nella proposta andrà anche indicato l'eventuale quietanzante del contributo (individuato in accordo con il richiedente). L'istruttoria ha di norma la durata massima di 30 giorni lavorativi dalla data di consegna della domanda, completa di tutta l'eventuale documentazione richiesta, fatto salvo ovviamente il rispetto della normativa vigente in tema di autocertificazione e di semplificazione amministrativa. Entro tale periodo al cittadino sarà inviata comunicazione per il ritiro del contributo, ovvero delle motivazioni del diniego, ovvero di sospensione della procedura e delle relative motivazioni.

2 - La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento è subordinata al rilascio da parte del richiedente di una autocertificazione - sottoscritta contestualmente alla domanda di contributo - attestante (per sé e per il nucleo familiare di appartenenza) la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità ai benefici, nonché l'inesistenza dei motivi di esclusione dagli stessi. Il richiedente deve inoltre comunicare al servizio sociale - entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza - ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ogni altro evento suscettibile di modificare la propria condizione di assistito.



3 - La concessione dei benefici, di cui al presente Regolamento, è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di una **manifestazione di consenso** all'accesso da parte degli uffici del Consorzio alle informazioni relative alle condizioni patrimoniali e reddituali per le quali è necessario uno specifico assenso dell'interessato secondo la normativa vigente.

4 - Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che, in caso di concessione dei contributi o di rinnovo degli stessi, l'Amministrazione può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, nonché dell'appropriato impiego dei contributi, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo. A tale fine, l'Amministrazione si avvale degli strumenti informativi in possesso di altri Enti, nonché dell'intervento della Guardia di Finanza, anche mediante la stipula delle convenzioni descritte all'art. 7 del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i..

5 - Le proposte di contributi economici ovvero di diniego, complete di copia delle autocertificazioni, dei relativi conteggi, della decorrenza e della durata, nonché delle modalità di pagamento (chi è il quietanzante e dove si liquida il contributo), sono esaminate mensilmente dall'Ufficio centrale che ne verifica la congruenza e la correttezza rispetto alle norme fissate dal presente regolamento e se del caso ne richiede la modifica.

6 - Successivamente, previa verifica della copertura finanziaria, l'ufficio contabilità emette mensilmente i mandati di pagamento.

7 - I contributi decorrono dal mese in cui ha termine l'istruttoria, nella quale è inclusa l'approvazione della richiesta; in casi eccezionali debitamente documentati si possono considerare decorrenze antecedenti. La durata massima delle singole erogazioni, che deve essere comunicata per iscritto ai beneficiari, è di:

- a) 12 mesi per i contributi erogati secondo i criteri del *Reddito di mantenimento*; 6 mesi nel caso di presenza nel nucleo di componenti abili al lavoro;
- b) 6 mesi per i contributi erogati secondo i criteri del *Contributo temporaneo minori*;
- c) *Contributi per specifiche esigenze* e i *Contributi temporanei personalizzati* seguono scadenze vincolate al contratto professionale.

8 - Prima della concessione di un eventuale rinnovo, il Servizio Sociale di Base e l'Assistente Sociale incaricata del caso devono verificare la permanenza dei requisiti di accesso alle prestazioni. In ogni momento, essi possono disporre ulteriori verifiche circa la permanenza delle condizioni socio-economiche in base alle quali i contributi sono stati erogati e chiederne la sospensione.

9 - Se i beneficiari cambiano l'indirizzo della propria residenza all'interno del territorio consortile, gli uffici devono curare il trasferimento della relativa pratica, senza che ciò comporti interruzione della prestazione in corso di erogazione se non mutano altri requisiti della famiglia, al fine di evitare periodi privi di copertura assistenziale.



Art. 20 – Erogazione d’urgenza ed anticipazione di contributi

1 - Al cittadino richiedente assistenza economica può essere erogata una somma massima di euro 200- a titolo di anticipazione ed in attesa di completamento dell’istruttoria - dopo aver verificato che sussistano gravi e comprovate ragioni che giustificano l’urgenza e previa autorizzazione del Direttore. Il Direttore potrà inoltre disporre l’erogazione di anticipazioni di entità superiore in situazioni straordinarie di particolare gravità suffragate da motivata relazione del Servizio Sociale di Base. L’anticipazione verrà detratta in occasione dell’erogazione dei contributi di cui ai Titoli II-III-IV-V del presente regolamento. In merito alle “erogazioni d’urgenza ed anticipazioni di contributi”, il Responsabile del Servizio Economale erogherà, su disposizione del Direttore, a favore del soggetto interessato, con relativa quietanza del medesimo percipiente, le somme indicate. Per dette finalità il Servizio Economale disporrà di una somma idonea determinata in base alle esigenze .

Art. 21 – Situazioni particolari

1 - I contributi possono essere erogati ai componenti del nucleo che offrono le maggiori garanzie di utilizzo effettivo a vantaggio del/i beneficiario/i. Inoltre i Servizi consortili potranno:

- a) provvedere direttamente o tramite terzi (volontari, parenti non conviventi, ecc.) che assumano formale impegno in tal senso all’acquisto o al pagamento di fatture, conti od obbligazioni a carico del beneficiario, se il contributo è erogato per l’acquisto di beni o servizi;
- b) erogare buoni, utilizzabili presso fornitori autorizzati, invece di denaro per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità finalizzati al mantenimento della persona o del nucleo.

2 - Alle persone la cui tutela è stata deferita al Consorzio, potranno essere anticipati contributi per garantire il *Reddito di mantenimento* ovvero l’acquisto di beni o servizi, per il periodo necessario ad espletare l’acquisizione del valore dei loro redditi e patrimoni. In seguito a tale acquisizione, si procederà al rimborso all’apposito capitolo finanziario delle somme erogate, se il reddito o il patrimonio di tali persone sono superiori agli importi previsti per la concessione del *Reddito di mantenimento*.

3 - Poiché i processi di emarginazione e povertà sono complessi ed articolati, possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente problematiche, per le quali non è possibile attivare interventi esclusivamente osservando i criteri definiti nel presente regolamento. In tali casi, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, previo accordo con il Direttore di Area ed apposito provvedimento motivato può essere erogato un contributo economico in denaro o in altre forme, senza riferimento ai criteri del presente atto, a condizione che tale contributo abbia contestualmente le seguenti caratteristiche:

- a) sia diretto ad evitare gravissime compromissioni della situazione sociale del nucleo o ad evitare ricoveri in strutture residenziali;



b) ne siano beneficiarie persone in condizioni di disabilità, non autosufficienza, ridotta autonomia personale.

4 - I beneficiari o gli aventi titolo a percepire la pensione sociale o l'assegno sociale, ovvero altre prestazioni assistenziali INPS quali ad es. l'integrazione sociale al minimo non potranno, in ottemperanza all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, percepire contributi continuativi da parte del consorzio, bensì esclusivamente contributi una tantum per un massimo di 3 liquidazioni nell'arco dei 12 mesi, per un valore massimo complessivo calcolato in base ai parametri del presente regolamento.

Art. 22 - Ricorsi

1 - I richiedenti la cui domanda non è stata accolta ovvero è stato ridotto o sospeso il contributo possono, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, ricorrere in opposizione. Il servizio sociale è tenuto ad informare il cittadino richiedente sulle modalità per presentare opposizione avverso il diniego del contributo.

2 - Il Direttore, esaminata la documentazione e se del caso sentiti gli interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.

Art. 23 - Aggiornamenti dei valori contenuti nel regolamento

1 - Le percentuali di invalidità ed inabilità citate nel presente atto si intendono automaticamente modificate al variare delle corrispondenti percentuali, secondo le norme di legge, per l'ottenimento delle relative prestazioni. Tale automatismo è esteso a tutti i casi in cui tali soglie costituiscono un parametro per la definizione delle modalità e delle caratteristiche dell'accesso ai benefici.

2 - I valori in cifre riportati nel presente regolamento possono essere variati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del consorzio.

3 - L'Amministrazione Consortile può adottare provvedimenti che armonizzino il presente atto con disposizioni ad esso correlate e derivanti dalle modifiche di norme nazionali relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, al Reddito Minimo di Inserimento o ad altre misure nazionali e regionali a sostegno del reddito.

4 - Il Direttore dell'Ente, nell'ambito delle erogazioni mensili previste dal presente Regolamento, dovrà valutare la disponibilità complessiva annuale ad hoc stanziata in bilancio e qualora tale disponibilità non fosse sufficiente a coprire le esigenze annuali dovrà, dopo aver informato preventivamente il C.d.A., ridurre percentualmente le singole erogazioni.



TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 – Norme transitorie di attuazione

1 - Ai contributi economici in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le seguenti norme transitorie:

- a) tutti i contributi di assistenza economica in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione proseguono fino alla data di scadenza secondo i criteri che li hanno generati. Se rinnovati, essi saranno considerati nuovi interventi dal momento del rinnovo. Ai contributi erogati per la prima volta dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano tutti i criteri del presente atto;
- b) le proposte per i *Contributi temporanei personalizzati*, e per i *Contributi per specifiche esigenze* tengono conto, per quanto riguarda durata ed importo, dei contributi già precedentemente erogati per le stesse finalità.

2 - Al termine del primo anno di applicazione del presente regolamento il Consiglio di Amministrazione potrà -- nel rispetto dell'impianto generale e su proposta del Direttore -- adottare un apposito provvedimento finalizzato ad apportare le modifiche, suggerite dagli uffici nonché dal Servizio Sociale di Base, necessarie a correggere eventuali lacunosità, confliggenze ecc.

3 - Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto e ad altri regolamenti del consorzio.

Art. 25 – Pubblicità del regolamento

1 Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.08.1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria della direzione e presso le sedi del consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

Art. 26 – Entrata in vigore

Il presente regolamento -- emanato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 - è soggetto a doppia pubblicazione ed entra in vigore decorsi i 15 giorni della seconda pubblicazione, dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

APPENDICE:


Nota1 - Redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Art. 6 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 – Classificazione dei redditi. (G.U. 31.12.1986, n.302, S.O.)

- I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a)redditi fondiari; b)redditi di capitale; c)redditi di lavoro dipendente; d)redditi di lavoro autonomo; e)redditi di impresa; f)redditi diversi (2/c).
- I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati (2/d).
- I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia Soggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi

I redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche comprendono:

- Pensioni erogate dal Ministero del Tesoro
- Pensioni ed assegni erogati dall'INPS
- Altre pensioni ed integrazioni
- Pensioni erogate da Stati esteri
- Redditi da lavoro dipendente
- Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente
- Compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, ecc.
- Somme percepite a titolo di borsa di studio e di assegno di studio
- Premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale
- Somme percepite dall'INPS a titolo di integrazione salariale, di indennità di disoccupazione, di indennità di malattia o maternità, di indennità post sanatoriale
- Assegni periodici percepiti dal coniuge in conseguenza di separazione legale, di divorzio o di annullamento del matrimonio
- Redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, ossia di qualsiasi attività lavorativa non commerciale né agricola, svolta senza vincoli di subordinazione
- Altri redditi da lavoro autonomo senza vincoli di subordinazione, quali le collaborazioni coordinate e continuative od occasionali
- Redditi da partecipazione a società di persone e assimilate, in associazione fra artisti e professionisti, in imprese familiari e in aziende gestite in comunione da coniuge
- Redditi da capitale (dividendi e utili di azioni, altri redditi da capitale)
- Redditi dei terreni. Si ricorda che la titolarità dei diritti sui terreni è di per sé motivo di esclusione dai contributi
- Redditi dei fabbricati, con esclusione di quello derivante dalla proprietà, nuda proprietà, all'art. 11 lettera d. La titolarità di diritti relativa ad immobili diversi costituisce motivo di esclusione dai contributi.



Nota 2 - Redditi cui l'Irpef si applica separatamente

I redditi cui l'Irpef si applica separatamente sono:

- Trattamento di fine rapporto ed indennità equivalenti
- Le tre indennità percepite "una tantum" in occasione della cessazione di rapporti di lavoro
- Somme percepite a titolo risarcitorio in occasione di vertenze di lavoro
- Emolumenti arretrati per prestazioni da lavoro dipendente
- Indennità a titolo di risarcimento danni

Nota 3 - Redditi esenti dal pagamento dell'Irpef

I redditi esenti dal pagamento dell'Irpef sono:

- Proventi derivanti da pensioni di guerra e relative indennità accessorie, pensioni e assegni erogati dal Ministero dell'Interno
- Altri redditi esenti Irpef (interessi da obbligazioni pubbliche e private non assoggettabili a ritenuta alla fonte)
- Proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri

Nota 4 - Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva


I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva sono:

- Interessi derivanti da Buoni ordinari del Tesoro, dei Certificati di Credito del Tesoro e da altri titoli del debito pubblico
- Interessi da altri titoli equipollenti emessi dallo Stato (titoli del debito pubblico, quali i buoni poliennali del Tesoro e i prestiti)

Nota 5 - Altri redditi

Rientrano tra gli "altri redditi":

- La maggiorazione sociale delle pensioni
- Gli assegni periodici per il mantenimento dei figli e del coniuge in conseguenza di separazione legale o divorzio
- Le vincite finanziarie in occasione di concorsi
- Redditi d'impresa
- Le borse di formazione e lavoro erogate da Enti pubblici o privati
- Le somme arretrate per prestazioni da lavoro dipendente diverse dal trattamento di fine rapporto, pensioni, indennità, risarcimenti assicurativi, somme arretrate in esecuzione di sentenze dall'autorità giudiziaria (cfr. le somme arretrate sulle pensioni ai superstiti)



ricalcolate in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 29.12.1993 e la circolare applicativa prot. n. 14888 del 2.12.1997), qualsiasi altra somma retroattiva

- Redditi da attività lavorativa che i cittadini detenuti iscritti nella medesima scheda anagrafica del nucleo richiedente svolgono in carcere, ad eccezione delle somme per il mantenimento personale
- Contributi di prima assistenza che la Prefettura eroga ai rifugiati politici
- Importi derivanti da trasferimenti di beni a titolo oneroso, quali i proventi della vendita di autoveicoli o altri beni mobili o immobili
- Le tredicesime mensilità o altre mensilità superiori a quella della tredicesima, premi di produttività, incentivi a qualsiasi titolo percepiti
- Redditi derivanti da gettoni di presenza (partecipazione a Commissioni, Consigli di Amministrazione, Collegi, ecc.)
- Redditi derivanti da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società
- Redditi da collaborazioni anche sporadiche a riviste, giornali, enciclopedie, ecc.
- Redditi provenienti dal mestiere di "raccoltore", ai sensi dell'art. 121-124 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
- Erogazioni di carattere assistenziale di enti pubblici e privati a qualsiasi titolo percepiti
- Proventi a qualsiasi titolo percepiti


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pina", is located on the right side of the page.

TABELLA A (in Euro)

REDDITO DI MANTENIMENTO: QUOTE PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL
NUCLEO FAMILIARE

IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1° COMON.	382	382	382	382	382	382	382	382	382
2° COMON.		191	191	191	191	191	191	191	191
3° COMON.			115	115	115	115	115	115	115
4° COMON.				115	115	115	115	115	115
5° COMON.					0	0	0	0	0
6° COMON.						0	0	0	0
7° COMON.							0	0	0
8° COMON.								0	0
9° COMON.									0
TOTALI	382	573	688	803	803	803	803	803	803

Nel caso di componenti il nucleo beneficiario adulti abili al lavoro, la quota relativa verrà sottratta dal conteggio complessivo.

TABELLA B (in Euro)

PARAMETRI DI REDDITO DA NON SUPERARE PER AVERE TITOLO AI CONTRIBUTI MINORI

IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO			
2 persone (1 adulto+1 o più minori)	3 persone (2 adulti+1 o più minori)	4 persone (3 adulti e 1 o più minori)	
580	690	810	

Il reddito massimo che si può prendere in considerazione come parametro è 810 euro oltre il quale non si ha titolo, qualunque sia la composizione del nucleo




TABELLA C (in Euro)

CONTRIBUTO TEMPORANEO PERSONALIZZATO: QUOTE PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1° COMPON.	382	382	382	382	382	382	382	382	382
2° COMPON.		191	191	191	191	191	191	191	191
3° COMPON.			115	115	115	115	115	115	115
4° COMPON.				115	115	115	115	115	115
5° COMPON.					0	0	0	0	0
6° COMPON.						0	0	0	0
7° COMPON.							0	0	0
8° COMPON.								0	0
9° COMPON.									0
TOTALI	382	573	688	803	803	803	803	803	803

Tali quote sono da CONSIDERARSI DEI MASSIMALI DA GRADUARE A SECONDA DEL PROGETTO
 Si fissa come massimale erogabile la somma di 803 Euro qualunque sia la composizione del nucleo



<i>Nota 5 – Altri redditi</i>	22
TABELLA A (IN EURO)	24
TABELLA B (IN EURO).....	25
TABELLA C (IN EURO)	26

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a smaller, more fluid signature.